

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

PARTE SPECIALE A
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SOMMARIO

PREMESSA	3
1 LE TIPOLOGIE DEI REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTR. (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)	5
1.1 I reati di truffa	5
1.2 I reati corruttivi	9
2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	13
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	14
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	15
5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI	16

PREMESSA

Gli articoli 24 e 25 del Dlgs. 231/01 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Al fine di comprendere meglio i rischi-reato in esame è opportuno valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute. A tal proposito occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- autorità di vigilanza e controllo (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Banca d'Italia, ISVAP, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici non economici;
- istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Inoltre è necessario premettere anche che agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.) *"è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro Ente pubblico presso il quale è chiamato a esplicare mansioni autoritarie"* (deliberanti, consultive o esecutive). Secondo l'art. 358 c.p. è invece incaricato di pubblico servizio *"chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale"*.

In conclusione la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi mentre, sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

L'articolo 24 del Dlgs. 231/01, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

1. *"in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)".*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato;

- art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1, Truffa;
- art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter Frode informatica.

L'art. 25 del Dlgs. 231/01, rubricato "Concussione e Corruzione", così recita:

1. *"in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;*
2. *in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;*
3. *in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
4. *le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis;*
5. *nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno".*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 317 Concussione;
- art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio;
- art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari;
- art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 Pene per il corruttore;
- art. 322 Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Per entrambe le famiglie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Dlgs. 231/01), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'effettività.

E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. Reati di truffa (art. 24 del Decreto);
2. Reati corruttivi (art. 25 del Decreto).

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

1.1 I reati di truffa

- **art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.**

In tale ipotesi criminosa il reato si realizza quando *“chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”*.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come “attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un’onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato”. Tenuto conto che il momento in cui viene considerato consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L’elemento oggettivo consiste nel non procedere all’utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

L’elemento soggettivo di tale condotta consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell’ambito della Società, nell’ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti (es. agevolazioni pubbliche in conto capitale o interessi);
- della gestione di altre agevolazioni da Enti Pubblici a favore della Società per investimenti in ristrutturazione di immobili;
- della gestione di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale a favore della società per assunzioni del personale;
- della gestione di crediti d’imposta da Enti Pubblici a favore della società per assunzioni e formazione del personale.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell’ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infatti, in tale ipotesi criminosa il reato si realizza quando *“chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee”*. Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato è quello in cui l'erogazione viene conseguita è considerato ammissibile anche il tentativo.

Si precisa che tale reato è di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

L'elemento oggettivo caratterizzante tale fattispecie di reato può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute), mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni salvo i casi in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,96. In tali casi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 5.164,00 e € 25.822,00. In ogni caso tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti (es. agevolazioni pubbliche in conto capitale o interessi);
- dell'ottenimento di altre agevolazioni da Enti Pubblici a favore della Società per investimenti in ristrutturazione di immobili;
- dell'ottenimento di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale a favore della società per assunzioni del personale;
- dell'ottenimento di crediti d'imposta da Enti Pubblici a favore della società per assunzioni e formazione del personale.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara a evidenza pubblica, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Rileva, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente,

quest'ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo alla sua volontà negoziale.

La condotta incriminata è caratterizzata dalla presenza attiva di un'altra persona, oltre il soggetto agente, che influisce sulla determinazione del danno, infatti il reato si realizza quando *“chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto”*.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nell'indurre taluno in errore con artifici o raggiri mentre l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia seguito la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 51,00 a 1.032,00. Inoltre è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a 1.549,00 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare/o se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della richiesta di concessioni, licenze, autorizzazioni o certificati;
- della richiesta di concessioni, licenze, autorizzazioni o certificati per l'esecuzione di interventi di natura edilizia;
- della partecipazione a gare ad evidenza pubblica per servizi da rendere ad Enti pubblici;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della Pubblica Amministrazione;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte del Garante Privacy;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto *“per erogazione pubblica”* va intesa *“ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea”*.

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei a indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

L'elemento oggettivo della condotta incriminata è rappresentato da:

- contributi;

- finanziamenti;
- mutui agevolati;
- altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Si precisa che tale reato si configura solo se l'oggetto della condotta incriminata proviene:

- dallo Stato;
- da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa);
- dalla Comunità Europea

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede *“un’opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l’attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti”*¹.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti (es. agevolazioni pubbliche in conto capitale o interessi);
- dell'ottenimento di altre agevolazioni da Enti Pubblici a favore della Società per investimenti in ristrutturazione di immobili;
- dell'ottenimento di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale a favore della società per assunzioni del personale;
- dell'ottenimento di crediti d'imposta da Enti Pubblici a favore della società per assunzioni e formazione del personale.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **art. 640-ter c.p. Frode informatica.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, così arrecando un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di “accesso abusivo a un sistema informatico o telematico” previsto dall'art. 615-ter c.p. Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo

L'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a 1.032,00. Tale pena

1 - (Cassazione n. 26351 del 2002)

è aumentata da uno a cinque anni di reclusione e della multa da € 309,00 a 1.549,00 nel caso in cui il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

1.2 I reati corruttivi

- **art. 317 c.p. Concussione.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Si precisa che tale reato è riconducibile soltanto al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa. In sintesi l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale e/o di un incaricato di pubblico servizio che costringe o induce taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento.

Si ritiene che le condotte previste dal reato in questione, presenti una bassissima probabilità di consumazione alla luce del peculiare status dei soggetti operanti nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **artt. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio e 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e 319-bis Circostanze aggravanti.**

La prima fattispecie di reato (art. 318 c.p.) si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri di ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se assumono caratteri di valorizzazione contenuta in modesta entità; va però rilevato che la Cassazione Penale, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Nella seconda fattispecie di reato (art. 319 c.p.) invece, il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.

Inoltre, si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della richiesta di concessioni, licenze, autorizzazioni o certificati;
- della richiesta di concessioni, licenze, autorizzazioni o certificati per l'esecuzione di interventi di natura edilizia;
- della partecipazione a gare ad evidenza pubblica per servizi da rendere ad Enti pubblici;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della Pubblica Amministrazione;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte del Garante Privacy;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
- della selezione dei fornitori;
- del pagamento del bene/servizio acquistato;
- della gestione di doni, omaggi e liberalità;
- della gestione di spese pubblicitarie, marketing e sponsorizzazioni;
- della gestione di spese di trasferta del personale;
- della gestione delle spese di rappresentanza.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.**

Il reato in oggetto (che costituisce una fattispecie autonoma) assume la sua connotazione nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente

rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività;
- della gestione del contenzioso tributario attivo; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **artt. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, 321 c.p. pene per il corruttore e 322 c.p. Istigazione alla corruzione.**

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Inoltre, l'art. 321 c.p. estende anche al corruttore le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319. Infine, si precisa che nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 322 c.p. si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur con rifiuto della promessa.

- **art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della richiesta di concessioni, licenze, autorizzazioni o certificati;
- della richiesta di concessioni, licenze, autorizzazioni o certificati per l'esecuzione di interventi di natura edilizia;
- della partecipazione a gare ad evidenza pubblica per servizi da rendere ad Enti pubblici;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della Pubblica Amministrazione;

- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte del Garante Privacy;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
- della selezione dei fornitori;
- del pagamento del bene/servizio acquistato;
- della gestione di doni, omaggi e liberalità;
- della gestione di spese pubblicitarie, marketing e sponsorizzazioni;
- della gestione di spese di trasferta del personale;
- della gestione delle spese di rappresentanza.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “A” del Modello, le seguenti:

REF MACRO ATTIVITÀ SENSIBILE

1PA	Ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti (es. agevolazioni pubbliche in conto capitale o interessi).
2PA	Ottenimento e gestione di altre agevolazioni da Enti Pubblici a favore della Società per investimenti in ristrutturazione di immobili.
3PA	Ottenimento e gestione di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale a favore della società per assunzioni del personale.
4PA	Ottenimento e gestione di crediti d'imposta da Enti Pubblici a favore della società per assunzioni e formazione del personale.
5PA	Richiesta di concessioni, licenze, autorizzazioni o certificati.
6PA	Richiesta di concessioni, licenze, autorizzazioni o certificati per l'esecuzione di interventi di natura edilizia.
7PA	Partecipazione a gare a evidenza pubblica per servizi da rendere ad Enti pubblici.
8PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della Pubblica Amministrazione.
9PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte del Garante Privacy.
10PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.).
11PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
12PA	Gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività.
13PA	Gestione del contenzioso tributario attivo; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività.
14PA	Selezione dei fornitori.
15PA	Autorizzazione al pagamento del bene/servizio acquistato.
16PA	Gestione doni, omaggi e liberalità.
17PA	Gestione spese pubblicitarie, marketing e sponsorizzazioni.
18PA	Gestione spese di trasferta del personale.
19PA	Gestione spese di rappresentanza.
20PA	Gestione di attività di cui al codice degli appalti pubblici.

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori Esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I predetti Destinatari devono:

- tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e in ogni caso nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione,
- partecipare ad attività che richiedono un rapporto con i pubblici ufficiali soltanto se si è stati preposti ed autorizzati allo scopo e con l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione;
- fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità ed un trattamento leale ed imparziale;
- selezionare i fornitori, i partner e i consulenti secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato. I fornitori, i *partner* e i consulenti in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro;
- definire contrattualmente i compensi riconosciuti in favore di fornitori, *partner* o consulenti in genere e giustificarli in relazione al tipo di incarico da svolgere e al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati;
- effettuare le operazioni finanziarie in forza dei poteri di firma previsti dalle procure ed a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne.

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (artt. 24 e 25 del Dlgs. 231/01);
- promettere ovvero offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di omaggi e atti di cortesia commerciale di modico valore, da soggetti, diversi da quelli indicati precedentemente con i quali si intrattengono o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società;
- erogare e/o promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo quanto previsto dalle normative specifiche vigenti;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- espletare qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta a influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta;

5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo 2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'OdV.

A. Con riferimento all'ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti (es. agevolazioni pubbliche in conto capitale o interessi):

1. le richieste per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sono formalmente firmate per approvazione dal Direttore Generale, in accordo con le procure assegnate;
2. i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione inerenti alla richiesta per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sono gestiti in modo unitario dal Direttore Generale, con il supporto del Responsabile AAGG..LL, secondo il piano di deleghe interne approvato dal Direttore Generale;
3. in particolare, il Direttore Generale verifica l'accuratezza dei dati e delle informazioni presentate nella domanda per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti e si assicura che sia mantenuta ordinata archiviazione del testo del bando e dei documenti di supporto utilizzati per la presentazione della domanda;
4. in particolare, il Direttore Generale verifica l'accuratezza e la completezza dei dati forniti in rendicontazione periodica e finale, nelle forme e modalità previste dal Bando.

B. Con riferimento all'ottenimento e gestione di altre agevolazioni da Enti Pubblici a favore della Società per investimenti in ristrutturazione di immobili:

1. le richieste per l'ottenimento di agevolazioni da Enti Pubblici per investimenti in ristrutturazione di immobili, sono formalmente firmate per approvazione dal Direttore Generale, in accordo con le procure assegnate;
2. i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione inerenti alla richiesta per l'ottenimento di agevolazioni da Enti Pubblici per investimenti in ristrutturazione di immobili sono gestiti in modo unitario dal Direttore Generale con il supporto del Responsabile AA.GG.LL, secondo il piano di deleghe interne approvato dal Direttore Generale;
3. in particolare, il Direttore Generale verifica l'accuratezza dei dati e delle informazioni presentate nella domanda per l'ottenimento di agevolazioni da Enti Pubblici per investimenti in ristrutturazione di immobili e si assicura che sia mantenuta ordinata archiviazione del testo del bando e dei documenti di supporto utilizzati per la presentazione della domanda; per lo svolgimento di tali attività il Direttore Generale richiede il supporto tecnico dei responsabili competenti per materia;
4. in particolare, il Direttore Generale verifica l'accuratezza e la completezza dei dati forniti in rendicontazione periodica e finale, nelle forme e modalità previste dal Bando; per lo svolgimento di tali attività il Direttore Generale richiede il supporto tecnico dei responsabili competenti per materia.

C. Con riferimento all'ottenimento e gestione di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale a favore della società per assunzioni del personale:

1. le richieste per l'ottenimento di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale (a titolo esemplificativo, assunzione di persone appartenenti a categorie protette) sono formalmente firmate dal Direttore Generale, in accordo con le procure assegnate;
2. in particolare il Direttore Generale svolge attività di monitoraggio del mantenimento nel tempo delle condizioni qualitative e quantitative previste dalla normativa, al fine di confermare il diritto alla forma agevolativa.

D. Con riferimento all'ottenimento e gestione di crediti d'imposta da Enti Pubblici a favore della società per assunzioni e formazione del personale:

1. le richieste per l'ottenimento di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale (ivi comprese quelle che si presentano nella forma di crediti d'imposta per assunzioni e formazione del personale) sono formalmente firmate dal Direttore Generale, in accordo con le procure assegnate;
2. in particolare il Direttore Generale svolge attività di monitoraggio del mantenimento nel tempo delle condizioni qualitative e quantitative previste dalla normativa, al fine di confermare il diritto alla forma agevolativa.

E. Con riferimento alla richiesta di concessioni, licenze, autorizzazioni o certificati:

1. gli incarichi conferiti a professionisti esterni sono redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito. Essi sono proposti dal responsabile del dipartimento competente in relazione all'oggetto della richiesta;
2. gli incarichi conferiti a professionisti esterni sono approvati dal Direttore Generale, con il supporto tecnico del Responsabile AA.GG.LL;
3. le bozze di richiesta di concessione, licenza, autorizzazione o certificato predisposte da parte di professionisti esterni sono verificate dal responsabile del dipartimento competente in relazione all'oggetto della richiesta, il quale ne verifica la completezza e l'accuratezza delle informazioni in essa riportate lasciando evidenza del suo controllo;
4. le richieste sono presentate a firma del Direttore Generale o altro soggetto all'uopo delegato per iscritto.

F. Con riferimento alla richiesta di concessioni, licenze, autorizzazioni o certificati per l'esecuzione di interventi di natura edilizia:

1. gli incarichi conferiti a professionisti esterni sono redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito. Essi sono proposti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico;
2. gli incarichi conferiti a professionisti esterni sono approvati dal Direttore Generale, con il supporto tecnico del Responsabile AA.GG.LL;
3. le bozze di richiesta di concessione, licenza, autorizzazione o certificato per l'esecuzione di interventi di natura edilizia predisposte da parte di professionisti esterni sono verificate dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale ne verifica la completezza e l'accuratezza delle informazioni in essa riportate lasciando evidenza del suo controllo;
4. le richieste sono presentate a firma del Direttore Generale o altro soggetto all'uopo delegato per iscritto.

G. Con riferimento alla partecipazione a gare a evidenza pubblica per servizi da rendere ad Enti pubblici:

1. le proposte di partecipazione a gare a evidenza pubblica per la fornitura di servizi inerenti l'oggetto sociale sono valutate dal Direttore Generale, in accordo con il piano di deleghe interne. Sulla base del bando di riferimento, il Direttore Generale valuta l'opportunità di partecipare alla specifica gara accertandosi che la Società possieda tutti i requisiti richiesti;
2. in particolare, il Direttore Generale predispone un'apposita Scheda di Evidenza contenente:
 - a) la descrizione del servizio oggetto della gara a evidenza pubblica e il valore economico (seppure a titolo indicativo) dell'operazione stessa;
 - b) l'ufficio o l'Ente pubblico che ha competenza della gara;
 - c) una esplicita conferma da parte del Direttore Generale da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare nello svolgimento dell'operazione;
3. la domanda di partecipazione al bando è formalmente firmata per approvazione dal Direttore Generale, con il supporto tecnico del Responsabile AA.GG.LL, in accordo con le

procure assegnate;

4. il Direttore Generale monitora lo stato delle gare a evidenza pubblica cui la Società ha partecipato e aggiorna la Scheda di Evidenza, avendo particolare cura nell'aggiornamento dell'esito della procedura ovvero della conclusione dell'operazione.

H. Con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della Pubblica Amministrazione:

1. il Presidente del CdA e il Direttore Generale hanno la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia fiscale;
2. in occasione di verifiche e accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Direttore Generale, sulla base delle richieste pervenute, delega il responsabile Amministrazione e Contabilità a partecipare alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e a firmare i verbali giornalieri predisposti dai funzionari pubblici;
3. dell'avvio di una verifica, accertamento o procedimento sanzionatorio è data notizia all'ODV;
4. il verbale definitivo è firmato dal Direttore Generale. Copia del verbale giornaliero definitivo è archiviato presso l'Ufficio dell'Amministrazione; copia del verbale definitivo è comunicata all'ODV.

I. Con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte del Garante Privacy:

1. il Presidente del CdA e il Direttore Generale hanno la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di tutela dei dati personali
2. in occasione di verifiche e accertamenti da parte di funzionari pubblici del Garante Privacy, il Direttore Generale delega rispettivamente il Responsabile del Personale per quanto concerne il personale e il Responsabile Sistemi informativi per tutti gli altri dati a partecipare alle interviste e agli incontri con i funzionari e a firmare i verbali giornalieri predisposti dai funzionari pubblici;
3. dell'avvio di una verifica, accertamento o procedimento sanzionatorio è data notizia all'ODV;
4. il verbale definitivo è firmato dal Direttore Generale; copia del verbale definitivo è comunicata all'ODV.

J. Con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.):

1. il Presidente del CdA e Direttore Generale hanno la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia giuslavoristica;
2. in occasione di verifiche e accertamenti da parte degli Enti competenti, il Direttore Generale, sulla base delle richieste pervenute, delega il Responsabile Ufficio del Personale a partecipare alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e a firmare i verbali giornalieri predisposti dai funzionari pubblici;
3. dell'avvio di una verifica, accertamento o procedimento sanzionatorio è data notizia all'ODV;
4. il verbale definitivo è firmato dal Direttore Generale; copia del verbale definitivo è comunicata all'ODV.

K. Con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

1. il Presidente del CdA e Direttore Generale hanno la responsabilità complessiva dei rapporti

con le controparti pubbliche in materia di sicurezza sul lavoro;

2. in occasione di verifiche e accertamenti da parte degli Enti competenti, il Direttore Generale, sulla base delle richieste pervenute, delega il responsabile dell'Ufficio Tecnico e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a partecipare alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e il responsabile dell'Ufficio Tecnico a firmare i verbali giornalieri predisposti dai funzionari pubblici;
3. dell'avvio di una verifica, accertamento o procedimento sanzionatorio è data notizia all'ODV;
4. il verbale definitivo è firmato dal Direttore Generale; copia del verbale definitivo è comunicata all'ODV.

L. Con riferimento alla gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività:

1. il Presidente del CdA e Direttore Generale hanno la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di gestione del contenzioso;
2. il Direttore Generale conferisce gli incarichi di consulenza ai legali esterni in base ad accordi formali scritti, copia della documentazione reciprocamente firmata è tenuta archiviata presso la segreteria del Direttore Generale.

M. Con riferimento alla gestione del contenzioso tributario attivo; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività:

1. il Presidente del CdA e Direttore Generale hanno la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di gestione del contenzioso tributario;
2. il Direttore Generale conferisce gli incarichi di consulenza ai legali esterni in base ad accordi formali scritti, copia della documentazione reciprocamente firmata è tenuta archiviata presso la segreteria del Direttore Generale.

N. Con riferimento alla selezione dei fornitori:

1. il Presidente del CdA e Direttore Generale hanno il potere di impegnare la società nei limiti previsti dalle proprie deleghe;
2. con riferimento agli acquisti effettuati in Economia la società adotta una specifica procedura documentata e approvata dal consiglio di amministrazione - Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
3. con riferimento a tutti gli altri acquisti la società adotta i criteri definiti dal codice degli appalti pubblici.

O. Con riferimento al pagamento del bene/servizio acquistato:

1. il Presidente del CdA e Direttore Generale hanno il potere di impegnare la società nei limiti previsti dalle proprie deleghe;
2. con riferimento agli acquisti effettuati in Economia la società adotta una specifica procedura documentata e approvata dal consiglio di amministrazione - Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
3. il responsabile della funzione acquisti utilizza la cassa economale nel limite dei poteri conferitigli e nel rispetto delle procedure di rendicontazione e acquisizione dei giustificativi a fronte delle spese sostenute.

P. Con riferimento alla gestione di doni, omaggi e liberalità:

1. E' vietata l'erogazione di doni, omaggi e liberalità di valore superiore a € 100,00, per importi superiori è necessaria formale delibera del Cda.
2. Qualunque erogazione di doni, omaggi e liberalità deve essere preventivamente richiesta in

forma scritta e autorizzata dal Direttore Generale.

Q. Con riferimento alla gestione di spese pubblicitarie, marketing e sponsorizzazioni:

1. la preventivazione delle spese di pubblicità, marketing e delle sponsorizzazioni viene effettuata annualmente dalla Direzione Generale nell'ambito del processo di approvazione del budget;
2. Il Budget viene approvato dal Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente del CdA e Direttore Generale hanno il potere di impegnare la società nei limiti previsti dalle proprie deleghe;
4. con riferimento agli acquisti effettuati in Economia la società adotta una specifica procedura documentata e approvata dal consiglio di amministrazione Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
5. A seguito della prestazione del servizio da parte del soggetto esterno l'unità organizzativa ricevente il servizio predispose un resoconto scritto sull'avvenuta prestazione del servizio in conformità all'ordine emesso;
6. La fattura ricevuta dal fornitore viene vistata per avvenuta ricezione del servizio in conformità all'ordine dall'unità organizzativa interna che riceve il servizio;
7. L'amministrazione provvede al pagamento delle fatture vistate e riscontrate con il relativo ordine e resoconto di cui al punto 5;
8. Tutte le fatture registrate vengono poi autorizzate per il pagamento solo se presente il riscontro con ordine e relazione sul servizio reso;
9. L'autorizzazione al pagamento delle fatture è rilasciata dal Direttore Generale e/o dal Presidente del Cda in relazione ai poteri delegati;
10. Il Direttore Generale dispone in base alle scadenze i pagamenti delle fatture autorizzate come indicato al punto 8.

R. Con riferimento alla gestione delle spese di trasferta del personale:

1. Il personale che si reca in trasferta fuori dal territorio comunale presenta una stima delle spese che saranno sostenute al proprio responsabile, il quale la approva e la inoltra all'Ufficio Personale e alla Contabilità;
2. Il dipendente che si reca in trasferta può richiedere anticipi per rimborsi di spese da sostenere nel limite delle spese autorizzate dal proprio responsabile;
3. Al termine della trasferta il dipendente compila una nota spese allegando i giustificativi delle spese sostenute e restituendo la differenza tra anticipo erogato dalla società e importo delle spese sostenute con relativo giustificativo;
4. Nel caso in cui le spese da sostenere fossero eccedenti la somma ricevuta come anticipo il dipendente può richiedere una integrazione delle somme percepite a titolo di anticipo, previa richiesta del responsabile gerarchico;
5. L'ammontare massimo di ciascun anticipo per spese di trasferta non può eccedere la somma di € 1.000,00 su base settimanale e per singola trasferta, con un importo massimo giornaliero non superiore gli € 250,00;
6. Il dipendente è tenuto a restituire gli anticipi non utilizzati entro 24 ore dal termine della trasferta;
7. La gestione contabile degli anticipi è effettuata dall'amministrazione e contabilità su segnalazione dell'Ufficio del Personale.

S. Con riferimento alla gestione delle spese di rappresentanza si richiede:

1. la compilazione in maniera completa ed accurata della nota spese presentata;
2. la verifica, da parte dell'ufficio del personale con la collaborazione dell'amministrazione e contabilità della congruità ed attinenza della spesa effettuata, nonché la verifica formale e

fiscale della richiesta di rimborso prima di procedere alla restituzione;

3. la fissazione di limiti di spesa annui e per singola voce delle spese di rappresentanza nell'importo;
4. l'utilizzo di apposita modulistica. In particolare, l'utilizzo di moduli per l'autorizzazione preventiva, la richiesta dell'anticipo e del rimborso delle spese, nonché l'allegazione in originale dei giustificativi di spesa;
5. la conservazione e l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alle spese di trasferta, rimborsi spesa e spese di rappresentanza;
6. in caso di rimborsi spesa, spese di trasferta e di rappresentanza, i soggetti preposti alla gestione dell'attività e all'eventuale esercizio dei poteri di firma sono individuati sulla base del sistema di procure civilistiche. Si richiama, altresì, in detta sede il sistema di deleghe di funzioni, per tutte le attività aventi rilievo penalistico.